

CITTÀ DI VIMERCATE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 223 DEL 17 Novembre 2015

OGGETTO: SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO - APPROVAZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PROPRIETA' DEL GESTORE USCENTE

Il giorno 17 novembre 2015, alle ore 14.40, presso questa sede comunale, convocati con avviso scritto del Sindaco, consegnato a norma di legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno ad essi notificato, la cui documentazione è stata depositata nelle 24 ore precedenti l'adunanza.

Assume la presidenza il Sindaco, BRAMBILLA PAOLO, partecipa il Segretario Generale, DE MARTINO SANDRO.

Dei signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

01.	BRAMBILLA PAOLO	(Sindaco)
02.	BOCCOLI CORRADO	(Vicesindaco)
03.	MASCIA MARIASOLE	(Assessore)
04.	NICOLUSSI DAVIDE	(Assessore)
05.	FUMAGALLI GUIDO	(Assessore)
06.	MALACRIDA GIANCARLO	(Assessore)

sono ASSENTI i Signori:

NESSUNO.

Componenti ASSEGNATI 6, PRESENTI 6.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione sopra indicata in oggetto.

Responsabile: BRUNO CIRANT

AA.GG-SG-P01-MD02	Rev. 04
Gennaio 2015	

Giunta comunale del 17 novembre 2015: deliberazione n. 223.

Oggetto: **SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO - APPROVAZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PROPRIETA' DEL GESTORE USCENTE.**

L'Assessore illustra alla Giunta comunale la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che

- con atto rep. n. 1425 del 13 giugno 2000 "Convenzione per la concessione del pubblico servizio di distribuzione del gas sul territorio Comunale di Vimercate" il servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale è attualmente gestito, a seguito di mutamenti societari, dalla Società ITALGAS;
- il Decreto Legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, in attuazione della Direttiva Gas n. 98/30/CE, ha liberalizzato le attività di importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale, introducendo importanti innovazioni in tema di affidamenti e di prosecuzione dei rapporti concessori in essere;
- il suddetto Decreto ha, in particolare, definito la distribuzione del gas naturale un'attività di servizio pubblico che gli Enti locali, in quanto titolari dei compiti di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo, devono affidare, esclusivamente mediante gara, per periodi non superiori a dodici anni, prevedendo, altresì, la scadenza, *ope legis*, delle concessioni e degli affidamenti diretti in essere alla fine del c.d. periodo transitorio, determinato in base ai criteri stabiliti nel medesimo decreto;
- al fine di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali, nonché neutralità, trasparenza ed efficienza nella gestione al fine di ridurre i costi e quindi le tariffe in favore dei clienti finali, il legislatore ha promosso la gestione in forma aggregata del succitato servizio, prevedendo all'art. 46 bis del Decreto Legge n. 159 del 2007 convertito nella Legge n. 222 del 2007 e ss. mm. ii., che la gara sia bandita per "ambiti territoriali minimi" (A.T.E.M.) entro due anni dall'individuazione dell'ambito territoriale di appartenenza;
- in attuazione dell'art. 46 bis sono stati, quindi, emanati i Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico n. 51913 del 19 gennaio 2011, n. 252 del 18 ottobre 2011 e n. 226 del 12 novembre 2011, che hanno determinato gli A.T.E.M. nazionali e regolato i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale;
- il Decreto Ministeriale n. 56433 del 18 ottobre 2011, in particolare, ha definito l'Ambito Territoriale Minimo "Monza e Brianza I Est" di cui fa parte codesto Comune, prevedendo, altresì, che, ai fini di un efficace ed efficiente processo di affidamento e gestione del servizio nell'ambito territoriale di riferimento, fosse il Comune di Monza, quale città capoluogo, a favorire il processo aggregativo ed ad assumere il ruolo di capofila dell'intera procedura di affidamento e di successiva gestione del relativo contratto di servizio;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 del 12 novembre 2011 ha, poi, definito regole di gara uniformi, dettando specifici criteri per la valutazione degli impianti, per la valutazione delle offerte, per la redazione del bando di gara, definendo, altresì, i requisiti richiesti per la partecipazione e indicando, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

PREMESSO altresì che

- codesto Comune con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 28 aprile 2014, come gli altri Comuni facenti parte dell'ATEM, ha approvato la convenzione per lo svolgimento in forma associata della procedura di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e la successiva gestione del contratto di servizio;
- in particolare, all'art. 6 della sopramenzionata convenzione, si è stabilito che "Al fine di rispettare i principi costituzionali di buon andamento, di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, i Comuni sottoscrittori della presente convenzione e la stazione appaltante prendono atto della necessità di redigere le valutazioni e i documenti guida per gli interventi di estensione e potenziamento, avvalendosi di criteri e metodologie omogenee, così da fornire alla stazione appaltante - chiamata a predisporre bando e disciplinare di gara - dei valori corretti e comparabili. I Comuni sottoscrittori, per il raggiungimento delle finalità esplicitate nel presente articolo, con la firma della Convenzione, danno incarico alla stazione appaltante di provvedere ad individuare un soggetto che svolga l'attività di valutazione degli impianti di distribuzione gas naturale serventi il proprio territorio, nonché di assistenza nella fase della trattativa con il gestore uscente sul valore degli impianti";
- in forza della citata previsione, il Comune di Monza ha sottoscritto con ANCI Lombardia (che si è avvalsa della sua società in house, Ancitel Lombardia s.r.l.) un accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/90 volto a fornire assistenza ai Comuni facenti parte dell'ATEM per il supporto nella realizzazione di tutte le attività prodromiche alla gara per l'affidamento del servizio di distribuzione gas naturale, tra cui rientra anche la collaborazione nella determinazione e la successiva approvazione del valore di rimborso degli impianti di proprietà del gestore uscente secondo la normativa di settore sopra elencata;

CONSIDERATO che

- al fine di consentire alla stazione appaltante di predisporre il bando, il disciplinare e i relativi allegati tecnici per l'indizione della gara d'ATEM, il Ministero ha previsto che gli attuali gestori forniscano agli enti locali concedenti la documentazione di cui all'art. 4 del DM 226/2011;
- in particolare, ai sensi della citata prescrizione, "I gestori hanno l'obbligo di fornire all'Ente locale concedente:
 - a. lo stato di consistenza dell'impianto di distribuzione del gas naturale con indicazione dei tratti di condotte in acciaio non protetti catodicamente e della proprietà dei singoli tratti di rete, ivi compresi i componenti situati nel territorio comunale in esame che hanno impatto su impianti di distribuzione appartenenti a diversi Comuni;
 - b. il protocollo di comunicazione delle apparecchiature installate per lo svolgimento dell'attività di misura;
 - c. le informazioni sulle obbligazioni finanziarie in essere relative agli investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento e sui contratti pubblici e privati relativi allo svolgimento del servizio di distribuzione e connessi alla proprietà degli impianti, quali servitù e concessioni di attraversamento;
 - d. la relazione sullo stato dell'impianto di distribuzione, con indicazione delle zone con maggiore carenza strutturale e dei dati di ricerca fughe degli ultimi tre anni, evidenziati per tipologia di impianto e per modalità di individuazione della fuga;
 - e. il numero di punti di riconsegna e i volumi distribuiti riferiti ai tre anni precedenti, oltre che alle caratteristiche medie degli allacciamenti;

- f. il costo riconosciuto di località e la tariffa di riferimento definiti dall'Autorità, mettendo a disposizione su formato elettronico i dati delle schede contenenti tutti i dati rilevanti per il calcolo delle tariffe (schede località), in particolare i dati dei costi di capitale e ammortamenti segmentati per tipologia di cespiti e località e ripartiti per soggetto proprietario e con indicazione se i dati sono approvati dall'Autorità o meno, e i contributi pubblici in conto capitale e i contributi privati relativi ai cespiti di località;
- g. le informazioni sul personale addetto alla gestione locale dell'impianto, in forma anonima, con riferimento, in particolare, all'anzianità di servizio, al livello di inquadramento, alla qualifica, alla retribuzione annua lorda, all'eventuale TFR maturato, oltre alla data in cui l'addetto è stato assegnato alla gestione locale dell'impianto di distribuzione; analoghe informazioni sulla quota parte del personale che svolge funzioni centrali con obbligo di assunzione da parte del gestore subentrante, sono fornite alla stazione appaltante, specificando anche la sede di lavoro, il numero dei punti di riconsegna gestiti dall'impresa nell'ambito oggetto di gara, il numero totale di punti di riconsegna gestiti dalla medesima impresa a livello nazionale e il numero totale di propri dipendenti che svolgono funzioni centrali.”;
- i dati di cui sopra devono essere forniti da ciascun gestore entro un termine di 60 giorni dalla richiesta dell'Ente locale concedente (art. 4 c.3 DM cit.);
 - ai sensi della citata convenzione, il Comune di Monza ha ricevuto delega al fine di richiedere, per conto e nome di codesta Amministrazione, i dati che i gestori uscenti sono obbligati a fornire ai sensi dell'art. 4 del D.M. 226/2011 nonché di svolgere l'attività di valutazione degli impianti in collaborazione con ANCI Lombardia;
 - dette informazioni sono essenziali per poter procedere alla predisposizione delle “linee guida programmatiche d'ambito” (art. 9.c.3 del DM), alla stima degli impianti gestiti dal concessionario uscente e al calcolo del valore di indennizzo ad esso spettante;
 - in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 16, del D.L. 145/2013 (che ha modificato l'art. 15, c. 5, del D.lgs. 164/2000), detto valore di rimborso - se superiore al 10% del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria (cd. RAB) - deve essere trasmesso all' Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (cfr. quanto previsto dagli artt. 9, 10 e 11 della Deliberazione 26 giugno 2014 n. 310/2014/R/gas);
 - anche in presenza di scostamenti VIR/RAB inferiori al 10% (e pertanto in assenza dell'obbligo di trasmissione all' Autorità di cui al punto precedente), il valore di rimborso degli impianti deve comunque essere inserito - ai sensi dell'art. 9 c. 6 del DM 226/2011 - nel bando di gara, da pubblicare obbligatoriamente entro l'11 settembre 2015, salvo eventuali proroghe che verranno concesse dagli organi statali preposti;
 - inoltre, ai sensi dell'art. 9 c. 2 del DM 226/2011, la documentazione di gara - 30 giorni prima della pubblicazione - deve essere trasmessa all'AEEGSI per i controlli di competenza (la stessa autorità ha poi fissato un termine ancora più ampio, vale a dire 60 giorni);
 - laddove vengano superati i termini perentori per la pubblicazione del bando di gara, l'art. 4, comma 5, del D.L. n. 69/2013 (conv. in l. n. 98/2013) prevede l'irrogazione di pesanti sanzioni a carico dei Comuni facenti parte dell'Ambito;

DATO ATTO che

- nel corso dell'espletamento delle attività tecniche di valutazione degli impianti, il legislatore nazionale è intervenuto più volte modificando ed, in parte, integrando le previsioni normative e regolamentari disciplinati criteri e modalità di espletamento della suddetta gara, così come disposte inizialmente dal citato DM n. 226/2011 e in relazione a tali modifiche normative, il legislatore ha più volte prorogato l'iniziale termine di pubblicazione del bando di gara;

- nello specifico, in data 22 maggio 2014, il Ministero per lo Sviluppo Economico con apposito Decreto ha emanato “le Linee Guida sui criteri e modalità applicative per la valutazione del valore del rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” in attuazione del D.L. n. 145 del 23 dicembre 2013, il quale ha previsto l’obbligatorietà del riferimento alle citate Linee Guida per la determinazione del valore degli impianti, in assenza, nell’ambito dei contratti in essere con gli attuali gestori, di previsioni volte a individuare specifiche modalità operative per la determinazione del valore industriale delle reti ai fini del calcolo del valore di rimborso delle stesse spettante al gestore uscente;
- da ultimo, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 106, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 14 luglio 2014 e vigente dal 29 luglio u.s., ha modificato il Decreto Ministeriale n. 226 concernente i criteri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, introducendo rilevanti modifiche nei criteri di determinazione del valore di rimborso ai gestori uscenti, nonché nei criteri di gara; in particolare è stato necessario apportare modifiche al DM 226/2011 al fine di risolvere alcune incompatibilità fra la precedente versione del Decreto e le Linee Guida di cui al punto precedente;
- non sono ad oggi state concesse proroghe per i termini della pubblicazione del bando di gara e dunque per l’ATEM Lodi 1, di cui Codesto Comune è parte integrante, resta confermato il termine perentorio dell’11.7.2015 per la pubblicazione del bando di gara d’ATEM (salva inapplicabilità delle sanzioni di cui al citato art. 4, c. 5, del D.L. n. 69/2013 fino al 31.12.2015);

POSTO che

- il Gestore uscente ha trasmesso i dati di cui all’art. 4 del D.M. 226/2011, adempiendo così agli obblighi informativi previsti da tale norma;
- sulla base di tali dati è stata predisposta - da parte del gruppo di lavoro istituito presso gli uffici della stazione appaltante e da Anci Lombardia (e dalla sua società in house Ancitel Lombardia) - la stima del valore degli impianti per la distribuzione gas;
- tale stima è stata condivisa con i rappresentanti dell’ente locale concedente con presa d’atto in un apposita comunicazione nella giunta comunale del 13 ottobre 2015 il cui esito è stato comunicato al comune capofila per la sottoscrizione del verbale di consistenza;

CONSIDERATO che

- si è svolto il contraddittorio tecnico con il Gestore volto a determinare la stima del valore di rimborso degli impianti ad esso spettante e ad accertare se vi siano gli estremi per giungere ad una quantificazione concordata o, in caso contrario, alla sottoscrizione di un verbale di disaccordo ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma 16 del DM 226/11;
- dall’esito di tali incontri è emerso che la stima effettuata dal suddetto Gruppo di Lavoro, incaricato dalla Stazione Appaltante, e la stima predisposta dal Gestore uscente giungono a risultati pressoché identici;
- appare dunque possibile e ragionevole giungere ad una quantificazione concordata del valore di rimborso degli impianti, onde poter inserire un unico valore nel bando di gara;
- a tal fine, in data 26 ottobre 2015, la stazione appaltante (delegata da codesta amministrazione ad effettuare la valutazione dell’impianto) e un incaricato del Gestore hanno sottoscritto un verbale con cui le parti hanno condiviso il valore di rimborso relativo agli impianti di proprietà del Gestore, da inserire nel bando di gara;
- tale valore di rimborso, ai sensi dell’art. 5 c. 16 del DM 226/2011, deve comunque essere approvato dall’ente locale territorialmente interessato e dal competente organo societario del gestore, affinché possa validamente essere inserito nel bando di gara

LA GIUNTA COMUNALE

- **UDITA** la relazione dell'Assessore;
- **ACCERTATO** che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e che è stato espresso, sulla proposta della presente deliberazione, il parere ex art. 49 del D.Lgs. medesimo, allegato al presente atto quale parte integrante, da parte del Responsabile del servizio;
- **CON VOTI** unanimi, legalmente espressi

D E L I B E R A


1. di approvare lo stato di consistenza degli impianti di distribuzione gas naturale nel territorio comunale di proprietà del gestore aggiornato al 31.12.2013, come da relazione tecnica predisposta da Anci Lombardia e dalla sua società in house Ancitel Lombardia, qui pervenuto in data 2 novembre 2015, prot. n. 32116, il quale forma parte integrante del presente atto pur se non materialmente allegato;
2. di approvare il valore industriale residuo al 31.12.2013, con riguardo a tutti gli impianti di Vimercate, ammonta a complessivi € 9.399.048,00.=, e che il valore di rimborso spettante a Italgas, detratti i contributi pubblici e privati percepiti da Italgas, ammonta a € 7.270.904,00.= (settemilioniduecentosettantamilanovecentoquattro euro);
3. di approvare il verbale, allegato alla presente delibera, avente ad oggetto la condivisione del valore di rimborso degli impianti di proprietà del Gestore da porre a base dell'emananda gara d'ATEM; tale atto si intenderà vincolante e produttivo di effetti nei confronti di codesta Amministrazione non appena questo sarà approvato anche dal competente organo decisionale del gestore uscente;
4. di dare atto che, qualora le convenzioni in essere prevedano il riscatto gratuito degli impianti (o di una porzione di essi) e alla data di effettivo subentro del nuovo gestore d'ATEM sia intervenuta la scadenza naturale della concessione, tali cespiti entreranno a far parte del patrimonio comunale e, conseguentemente, il loro valore verrà detratto dall'indennizzo spettante al Gestore uscente di cui al punto precedente;
5. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69;
6. di dare atto che questo Comune è dotato di bilancio di previsione regolarmente approvato per l'esercizio in corso e che lo stesso si trova in situazione di pareggio economico-finanziario;
7. di precisare che la Giunta comunale, con separata votazione, a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, ha dichiarato la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATO:

Verbale

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
PASLO BRAMELLA



IL SEGRETARIO GENERALE
SANDRO DE MARTINO



PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE :

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* (reg. n. _____), per quindici giorni consecutivi, e cioè dal 27 NOV. 2015 al 12 DIC. 2015 .

Vimercate,

ESECUTIVITÀ :

La presente deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Vimercate, 17 novembre 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
SANDRO DE MARTINO

